

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

946.231.149.82

del 30 marzo 2011 (Stato 16 agosto 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb),
ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire e acquisire materiale d'armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Libia o per un uso in Libia, di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

² Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Libia o per un uso in Libia, di beni di cui all'allegato 1 che possono essere utilizzati per la repressione interna.

³ Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la messa a disposizione di mercenari armati, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2 oppure in relazione ad attività militari in Libia.

⁴ Sono vietati l'acquisizione, l'importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di materiale d'armamento e beni di cui all'allegato 1 provenienti dalla Libia.

⁵ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può, d'intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e, se applicabili, in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–4 per:

- a. equipaggiamento militare non letale, destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione;
- b. altro materiale d'armamento e l'assistenza ad esso connessa, compreso il personale;
- c. armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.

RU 2011 1305

¹ RS 946.231

⁶ L'esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati ad un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1-3.

Art. 2² Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:

- a. delle persone fisiche menzionate nell'allegato 2 parte A e nell'allegato 3 parte A;
- b. delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell'allegato 2 parte B, purché gli averi e le risorse economiche siano state bloccate prima del 17 settembre 2011;
- c. delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell'allegato 3 parte B.

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nel capoverso 1 lettere a e c, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

³ D'intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), nonché, se del caso, previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU e, se applicabili, in conformità delle decisioni di tale Comitato, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. rispettare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
- d. soddisfare bisogni umanitari;
- e. finanziare misure di sostegno alla ricostruzione economica; oppure
- f. tutelare interessi svizzeri.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; ac-

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 27 ott. 2011 (RU 2011 4857).

crediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate negli allegati 4 e 5.

² L'Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all'allegato 4 in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

³ L'UFM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all'allegato 5:

- a. per motivi umanitari documentati;
- b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Libia; oppure
- c. se la tutela di interessi svizzeri lo esige.

Art. 5³

Art. 6 Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare crediti delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra tali crediti e un contratto o un'attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita od ostacolata da misure previste dalla presente ordinanza o dall'ordinanza del 21 febbraio 2011⁴ che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia:

- a. il Governo della Libia;
- b. persone fisiche, imprese e organizzazioni in Libia;
- c. persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano su incarico o a favore di persone, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a e b.

³ Abrogato dal n. I dell'O del 26 ott. 2011, con effetto dal 27 ott. 2011 (RU 2011 4857).
⁴ [RU 2011 869 961 1195]

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 7 Controllo ed esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 2 e 6.

² L'UFM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 4.

³ ...⁵

⁴ Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

⁵ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 8 Dichiarazioni obbligatorie

¹ Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

² Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 9 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 1, 2, 4 o 6 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.⁶

² Chiunque viola l'articolo 8 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 26 ott. 2011, con effetto dal 27 ott. 2011 (RU 2011 4857).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 27 ott. 2011 (RU 2011 4857).

Sezione 3: Pubblicazione ed entrata in vigore⁷**Art. 9a⁸** Pubblicazione

I contenuti degli allegati 2–5 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 21 febbraio 2011⁹ che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia è abrogata.

Art. 11 Disposizione transitoria

Chiunque, in osservanza dell'articolo 4 dell'ordinanza del 21 febbraio 2011¹⁰ che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia ha inviato una dichiarazione alla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, non deve dichiarare alla SECO gli stessi averi o le stesse risorse economiche conformemente all'articolo 8 della presente ordinanza.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2011.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 255).

⁸ Introdotto dal n. I 16 dell'O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 255).

⁹ [RU **2011** 869 961 1195]

¹⁰ RU **2011** 869

Allegato 1
(art. 1 cpv. 2 e 4)

Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna

- 1 Bombe e bombe a mano non menzionate nell'allegato 1 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998¹¹ sul materiale bellico (OMB) e nell'allegato 3 dell'ordinanza del 25 giugno 1997¹² sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI).
- 2 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:
 - 2.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
 - 2.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
 - 2.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barrierte;
 - 2.4 veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e detenuti;
 - 2.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;
 - 2.6 componenti di veicoli di cui ai numeri 2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.
- 3 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate dall'allegato 1 OMB e dall'allegato 3 OBDI:
 - 3.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate.

Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.
 - 3.2 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
 - a. amatolo;
 - b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);
 - c. nitroglicolo;
 - d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
 - e. cloruro di picrile;
 - f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

¹¹ RS 514.511

¹² RS 946.202.1. L'Al. 3 OBDI può essere consultato sul seguente sito Internet: www.seco.admin.ch (>Temi > Politica economica esterna > Controlli delle esportazioni > Prodotti industriali > Leggi ed elenchi dei beni).

- 4 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell'allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
 - 4.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica e protezione contro gli attacchi all'arma bianca;
 - 4.2 elmetti con protezione balistica e protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
- 5 Simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell'allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
- 6 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
- 7 Filo spinato a lame di rasoio.
- 8 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.
- 9 Merci destinate all'esecuzione di esseri umani:
 - 9.1 forche e ghigliottine;
 - 9.2 sedie elettriche;
 - 9.3 camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;
 - 9.4 sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
- 10 Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
- 11 Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:
 - 11.1 sedie e tavoli di contenzione. Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;
 - 11.2 ceppi, catene e manette o bracciali individuali. Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;
 - 11.3 serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.
- 12 Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.

Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l'utente porta con sé per autodifesa.

- 13 Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:
 - 13.1 dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.
Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengono una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa;
 - 13.2 vanillilammide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);
 - 13.3 oleoresine di Capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).
- 14 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
- 15 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all'utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.

*Allegato 2*¹³
(art. 2 cpv. 1)

**Persone fisiche, imprese e organizzazioni interessate
dalle sanzioni finanziarie**

¹³ Non pubblicato nella RU (vedi RU **2013** 255 957 e 2707). È possibile ordinare il contenuto degli allegati presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

*Allegato 3*¹⁴
(art. 2 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni interessate dalle sanzioni finanziarie

¹⁴ Non pubblicato nella RU (vedi RU **2013** 255 957 e 2073). È possibile ordinare il contenuto degli allegati presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarli al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

*Allegato 4*¹⁵
(art. 4)

Persone fisiche interessate dal divieto di entrata e di transito

¹⁵ Non pubblicato nella RU (vedi RU **2013** 255 957 e 2707). È possibile ordinare il contenuto degli allegati presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarli al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

*Allegato 5*¹⁶
(art. 4)

Persone fisiche interessate dal divieto di entrata e di transito

¹⁶ Non pubblicato nella RU (vedi RU **2013** 255 e 2073). È possibile ordinare il contenuto degli allegati presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarli al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.